

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCESCHINI FRANCESCO

INDI

DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	129		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
ERMINI: Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per quanto riguarda il contributo statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (1103)	130	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	130, 132, 135 136, 137, 138	SAVIÒ EMANUELA e PITZALIS: Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesso alle scuole di Magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. (483)	138
ROMITA, <i>Relatore</i>	130	PRESIDENTE	138, 139
ERMINI	132, 136, 138	PITZALIS, <i>Relatore</i>	139
BADINI CONFALONIERI	134, 135, 138	Votazione segreta:	
BALDELLI	134	PRESIDENTE	139
NATTA	134	<hr/>	
DE LAURO MATERA ANNA	134	La seduta comincia alle 10.	
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	134, 135 136, 137	BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
BUZZI	135, 136	(È approvato).	
PITZALIS	137	Comunicazioni del Presidente.	
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati Grilli Antonio e Nicosia sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Michieli Vitturi e Cruciani.	

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ermini: Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per quanto riguarda il contributo statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Parere della V Commissione) (1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per quanto riguarda il contributo statale per le università e gli istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

L'onorevole Romita ha facoltà di svolgere la relazione.

ROMITA, *Relatore*. La proposta di legge presentata dall'onorevole Ermini ha il lodevolissimo scopo di aumentare i fondi a disposizione delle opere universitarie per l'assistenza agli studenti universitari bisognosi, con la istituzione di case dello studente, collegi universitari, mense, ecc.

La proposta di legge in esame si rifà a quella prima legge, direi fondamentale, che è la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che segnò la ripresa sia delle università in quanto tali, sia delle attività assistenziali universitarie, grazie a degli stanziamenti sostanziosi.

Precisamente l'articolo 1 di quella legge stabiliva che i contributi dello Stato per il mantenimento delle singole università e istituti di istruzione superiore erano portati a lire 1 miliardo 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52 e, per quanto riguarda le opere universitarie, l'articolo 2 della stessa legge stabiliva che ad esse era devoluto il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse e il terzo del contributo statale di lire 1 miliardo 200 milioni.

Questi finanziamenti dettero ottimi effetti sia nei riguardi del funzionamento delle università che della assistenza universitaria. Col passare degli anni, però, le esigenze crebbero. Tutti abbiamo assistito a questa crisi di crescita dell'università per cui, ben presto, gli stanziamenti fatti nel 1951 si rivelarono insufficienti ad assolvere alla funzione che si proponevano.

Si giunse allora alla legge 18 marzo 1958, n. 311, la quale, all'articolo 29 stabiliva un incremento del contributo dello Stato per il funzionamento delle università di 1 miliardo per l'esercizio 1958-59 e di 1 miliardo e 500 milioni per i successivi esercizi. Nulla diceva circa la devoluzione del terzo alle opere universitarie stabilito nella legge n. 1551, il cui principio era, però, che di pari passo con l'incremento delle dotazioni alle università, dovesse aversi l'incremento delle dotazioni per l'attività delle opere assistenziali.

Nella applicazione della legge n. 311 sorsero contestazioni. Le università disposero, nel fare i loro piani finanziari, che questo incremento fosse, nella sua totalità, destinato solo a loro; e tale atteggiamento ha trovato conferma in un parere del Consiglio di Stato il quale ha ritenuto che, non parlandosi nella legge del 1958 della devoluzione del terzo alle opere universitarie, l'incremento di dotazione era da intendersi interamente devoluto alle Università.

La proposta di legge in esame vuole che anche per l'ultimo incremento di stanziamento a favore delle università si applichi il principio, per cui il terzo dell'incremento stesso deve essere devoluto alle opere universitarie.

Molte ragioni tra cui due importantissime, una fundamentalmente umana e l'altra utilitaria, ci spingono a favorire l'aumento delle attività assistenziali universitarie.

La ragione umana è che non è giusto che gli studenti possano essere o non ammessi alle Università in dipendenza delle loro condizioni di famiglia e di fortuna; questa discriminazione per ragioni economiche preclude ad alcuni l'accesso alle più alte vette della cultura.

Il motivo utilitario è che se vogliamo che la scuola dia quei frutti che deve dare, la possibilità di scelta e di rastrellamento degli ingegni migliori deve essere estesa ad un campo il più vasto possibile per raggiungere tutti quegli ingegni che rimangono non sfruttati.

Indubbiamente queste esigenze sono da tutti sentite e tale opera assistenziale potrebbe essere condotta a fondo con tranquillità, se il mantenimento delle università fosse oggi adeguatamente finanziato; dobbiamo, invece, constatare che, anche con gli aumenti previsti dalla legge del 1958, molte università e soprattutto alcune facoltà, non hanno ancora raggiunto un grado di efficienza tale da permetter loro di svolgere in pieno quella funzione didattica che è loro compito.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959.

È ben vero che molto spesso i contributi dello Stato sono stati spesi per costruire sedi grandiose e per finiture di lusso dei nuovi edifici, ma vi sono facoltà — e mi riferisco in maniera particolare alle facoltà tecniche e scientifiche — per le quali le spese di esercizio sono notevoli ed in continuo incremento; facoltà le cui spese non riguardano soltanto una attrezzatura scientifica da mantenere sempre in perfetta efficienza, ma dove per gli scopi della ricerca scientifica, della educazione, della istruzione, gli studenti debbono esser messi a contatto con gli strumenti scientifici stessi; per tali facoltà esiste il problema delle spese relative alle esercitazioni, indispensabile complemento delle lezioni.

Per queste facoltà tecniche e scientifiche, ove si palesano insufficienti gli stanziamenti, sorge quindi il dubbio se sia effettivamente utile e produttivo incrementare le opere universitarie togliendo una parte del contributo dello Stato alle facoltà.

C'è il problema di aprire le porte della cultura superiore al maggior numero di studenti, ma d'altra parte le università debbono essere poste in grado di dare a questi studenti la possibilità di una cultura e di una preparazione adeguate affinché essi possano compiere la loro funzione nella società.

È questo il problema sorto a proposito del numero chiuso al Politecnico di Milano. Apriamo sì le porte dei politecnici, ma facciamo in modo che da essi escano dei tecnici che siano in grado di svolgere la loro funzione!

Vi è, poi, una difficoltà contingente: i fondi del bilancio 1958-59 sono già stati destinati e in gran parte spesi.

Da una piccola indagine da me svolta è risultato che gli amministratori delle università sono contrari alla proposta di legge in esame in quanto essa sottrae loro una parte delle disponibilità, a loro che vivono nella idolatria dei bilanci in pareggio. Ho trovato anche, però, dei presidi di facoltà che dovrebbero avere vedute più ampie, contrari perché capiscono che le loro facoltà correrebbero il rischio di non poter più svolgere ad un livello sufficientemente elevato, la loro funzione educatrice.

Debbo poi far notare che è attualmente in discussione al Senato il Piano della scuola, che stabilisce un indirizzo un po' diverso da quello della legge del 1951 e dalla proposta di legge in esame. Esso stabilisce determinate somme per l'assistenza universitaria e, all'articolo 36, abroga addirittura l'articolo 2 della legge del 1951 che fissa il principio del terzo.

Non so che intenzioni abbia il Senato, se intenda, cioè, approvare questo nuovo indirizzo o mantenere fermo il vecchio. Una notizia da parte del Governo a questo proposito, sarebbe interessante anche per evitare di approvare oggi una proposta di legge, quando ci verrà poi, dal Senato, un'altra legge che rimetterebbe tutto in discussione.

Dobbiamo seguire questo impulso giusto, lodevole e necessario di ampliare l'assistenza universitaria riducendo contemporaneamente i bilanci delle facoltà universitarie o dobbiamo, invece, mantenere per ora fisso il bilancio delle facoltà universitarie rimandando al più presto possibile o a tempo migliore la possibilità di ampliare l'assistenza universitaria?

Se dovessimo, oggi, istituire in Italia l'università, cominceremmo a stabilire dei fondi per farla funzionare e poi i fondi per aiutare gli studenti. Siamo oggi al punto che le facoltà sono abbastanza sviluppate e dotate di fondi sufficienti per poter dare questo incremento all'assistenza oppure conviene, per ora, o, almeno, limitatamente a questo incremento di contributo della legge del 1958, lasciare che esso vada a tutto beneficio delle facoltà e poi proporci di incrementare l'assistenza?

Io credo che la cosa migliore potrebbe essere il ricorso ad una soluzione, diciamo così, di emergenza. Non so se il mio suggerimento potrà essere accettato dalla Commissione e dal Governo, ma comunque a mio parere la soluzione potrebbe essere questa: tenuto conto del fatto che per l'esercizio 1958-59 le varie facoltà hanno già impegnato interamente questi fondi e che anche per diversi anni a venire per molte università la somma sarà ancora insufficiente alle necessità richieste dal funzionamento delle diverse facoltà, vedere di salvare il principio senza compromettere gli stanziamenti delle università; vedere cioè se esista la possibilità di un maggiore contributo da parte dello Stato alle università e agli istituti di istruzione superiore, applicando il quale, nello spirito della legge del terzo, si possa lasciar fermo il contributo alle università nella cifra di 1 miliardo per il 1958-59 e di 1 miliardo e mezzo per gli anni successivi, ma nel contempo così facendo incrementare la somma a disposizione delle opere universitarie.

Questa potrebbe essere la soluzione migliore perché permetterebbe di salvare il principio indubbiamente importante e fondamentale, per il quale la somma da devolvere a favore dell'assistenza deve essere proporzionale alla somma dei contributi concessi dallo Stato alle Università. Mi rimetto comunque alla volontà della Commissione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Mi permetta la Commissione di intervenire brevemente per aggiungere ed eventualmente, nel modo più garbato, correggere qualcosa, dopo quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

Fino al 1951 le Opere universitarie, vale a dire l'organizzazione chiamata a svolgere l'assistenza agli studenti meritevoli, ma poveri, disponevano soltanto di un modestissimo fondo, costituito presso le singole Università mediante un tenue tributo pagato dagli studenti al momento di presentarsi per sostenere gli esami di abilitazione. Si trattava, per l'Università di Perugia, per citare un esempio pratico, di 350 mila lire all'anno! Una sciocchezza quindi. Con la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, invece, la stessa Università di Perugia si è trovata con 17 milioni a disposizione da devolvere nelle varie forme di assistenza agli studenti poveri.

Questa legge quindi è quella che ha dato, per la prima volta, alle Opere universitarie, l'assistenza. Si è trattato, però, di un primo passo soltanto, anche se un buon passo, rispetto alle esigenze sempre crescenti, poiché stiamo constatando ogni anno di più che nelle singole Università la pressione rappresentata dagli studenti poveri o comunque bisognosi di aiuto, è in costante aumento, tanto che si può dire che questa esigenza già manifestata nel 1951 oggi è decuplicata. E, si badi, questo è anche un buon segno perché si tratta di nuove classi sociali, umili dal punto di vista economico, di uomini e ragazzi dotati di ingegno e di buona volontà, che attendono sulle porte delle nostre Università l'indispensabile aiuto per poterle varcare!

Da questo stato di bisogno deriva infatti, oggi, la mancata frequenza alle lezioni, ovunque lamentata: molti studenti non possono frequentare perché devono lavorare o perché non hanno il danaro indispensabile per mantenersi fuori casa. Con il contributo messo a disposizione delle Opere universitarie dalla legge del 1951, oggi le nostre Università riescono a dare questa possibilità di frequentare i corsi superiori universitari a qualche migliaio di studenti. Ma, anche questo è poco o nulla rispetto a quello che, secondo me, si dovrebbe fare in questo campo, tenuto conto non tanto degli interessi immediati degli studenti, ma proprio dell'interesse stesso della Università italiana, in quanto abbia nelle sue aule e nei suoi laboratori scientifici e di specializzazione, studenti intelligenti e volente-

rosi in condizione di ascoltare le lezioni ed esercitarsi e quindi di apprendere. Nell'interesse dell'Università, dicevo, e quindi del paese. Si tratta di fare in modo che coloro i quali hanno doti da mettere al servizio del paese attraverso la cultura possano farlo. Se noi continuiamo, come per il passato, ad accogliere nelle nostre Università soltanto coloro le cui famiglie hanno i mezzi per mandarli a scuola, non facciamo che girare sempre attorno allo stesso gruppo di persone: padri e figli; il che non sempre rappresenta il meglio per il paese e per la cultura. Anzi, direi che la Provvidenza ha disposto le cose in maniera molto giusta: ingegno al padre e, di solito, al figlio di meno! Proprio perché l'armonia del creato postula questa necessità di ricercare l'ingegno ovunque si trovi.

Ad ogni modo, lasciamo da parte questo argomento e torniamo al nostro tema. Oggi, dicevo, esiste comunque l'impellente necessità di ampliare l'assistenza universitaria. Possiamo subito dire che anche se noi facciamo qualcosa in questo campo, tuttavia restiamo sempre indietro e questo si riflette non soltanto sul piano della cultura ma altresì sul piano politico e quello economico, in quanto veniamo a trovarci sempre più distanziati rispetto agli altri paesi. Se guardiamo a quello che si fa all'estero osserviamo che in Inghilterra nel 1956-57, per rifarmi a dati statistici certi e anche abbastanza recenti, circa il 75 per cento degli studenti universitari risulta assistito mediante borse di studio; nella Germania occidentale si spendono per l'assistenza universitaria circa 85 milioni di marchi all'anno, vale a dire 12 miliardi di lire, per una popolazione numericamente eguale a quella italiana, ma economicamente ad un livello superiore. Ed altrettanto avviene negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica. Ovunque, insomma, un grande aiuto è dato perché nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore possano essere presenti studenti meritevoli e volenterosi appartenenti a tutte le classi sociali. Di questo abbiamo bisogno anche noi.

E vediamo ora come è sorta la questione che ha ispirato la presentazione di questa mia proposta di legge. È sorta in seguito alla emanazione della legge 18 marzo 1958, n. 311, di cui l'articolo 29 stabilisce che il contributo dello Stato alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, previsto dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è aumentato di 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1958-59 e di 1 miliardo e mezzo negli esercizi successivi. Ora, bisogna riportarsi proprio allo spirito e alla lettera della legge del 1951, il cui arti-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

colo 2 affermava esplicitamente che « sarà altresì devoluto alle Opere universitarie un terzo del contributo statale di cui al precedente articolo 1 ». Questo articolo stabiliva l'entità cui veniva complessivamente portato il contributo statale alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, e precisamente ad 1 miliardo e 200 milioni.

L'interpretazione che è stata data al disposto della legge 18 marzo 1958, n. 311, in sede di applicazione di essa e più esattamente dell'articolo 29, è senz'altro da ritenersi sbagliata. Con essa il Consiglio di Stato ha dichiarato non doversi estendere al predetto aumento del contributo statale il disposto dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1951, n. 1551, circa la ripartizione di tale contributo e più precisamente l'assegnazione del terzo del medesimo alle Opere universitarie, competendo a queste ultime soltanto il terzo del contributo nella misura originaria, vale a dire il terzo della somma, del *quantum* indicato dall'articolo 1 della legge 1951.

Ora, il criterio che ebbe ad ispirare allora il legislatore con la citata disposizione non era e non poteva essere questo. Io fui il presentatore dello schema di legge del 1951 e ricordo che — anche da parte di altri autorevoli parlamentari, in particolare il senatore Parri che propose al Senato l'emendamento — quanto si andava a stabilire voleva essere un principio di carattere generale, tale da rappresentare effettivamente una conquista nel campo dell'assistenza universitaria. La determinazione cioè che un terzo del contributo corrisposto dallo Stato alle Università dovesse essere destinato all'assistenza degli studenti poveri. Sempre tenendo presente che la scuola è composta fondamentalmente di due parti: studenti e professori, e che se anche l'insegnante è ottimo, a nulla servono le sue lezioni se gli studenti non sono elementi capaci di mettere a frutto il suo sapere.

In questo momento d'altra parte ridurre o limitare questo terzo alle Opere universitarie, non tenendo conto cioè dell'aumentato contributo statale alle Università, quando le esigenze di assistenza universitaria sono molto più gravi di quanto non fossero nel 1951, è semplicemente assurdo. Anzi, se fosse possibile, io aumenterei questo terzo. Ma, mi accontento, per ovvie ragioni. Però, dico, non togliamo nulla!

A che si tende attualmente? Il passo fu coraggioso nel 1951, ne convengo. Ma, adesso si tende a tornare indietro. Si dice in sostanza: vi diamo una certa somma, sia pure alta, ma prestabilita. E quando aumenteranno

le spese generali voi non potrete chiedere nulla. E questo, mentre la tesi che noi sostenemmo nel 1951 e che io oggi qui ancora sostengo, è questa: mano a mano che vi saranno maggiori possibilità, ci dovranno essere più mezzi per poter accogliere nuovi studenti che hanno bisogno di questa assistenza, di questo aiuto, per poter frequentare l'Università. Occorre quindi far procedere questo aiuto, che la stessa Costituzione ci impone, di pari passo con il contributo indispensabile agli atenei e agli istituti superiori per dotarli di mezzi scientifici. Scardinare questo principio dell'assistenza sarebbe un errore grave, secondo me, proprio per l'avvenire dell'Università e per gli interessi superiori del paese. Questo, il contenuto e lo spirito della mia proposta di legge.

Si dice, però ormai l'esercizio 1958-59 è praticamente impegnato e non si può pretendere di tornare indietro. Sono d'accordo. Purché il principio sia mantenuto fermo, io sono d'accordo anche per l'approvazione della legge con il ristabilimento dell'applicazione del terzo a partire dall'esercizio 1959-60, cioè con il prossimo bilancio.

Si dice anche, c'è al Senato una norma di legge al riguardo nel piano decennale per la scuola. Nell'articolo 36, cioè, viene annullato questo terzo e viene, invece, data, per gli studenti, una determinata somma all'anno come cifra fissa. Con questo principio gli studenti bisognosi avrebbero sempre e soltanto questo stanziamento anche quando i contributi dello Stato alle Università saranno diventati, ammettiamo 10 miliardi all'anno!

È ovvio che i direttori amministrativi sono tutti contrari a questa mia proposta di legge, e, direi di più, lo devono essere per amore del loro stesso mestiere. I direttori amministrativi, lo sappiamo bene, vogliono che i conti tornino; la triste realtà che studenti meritevoli e bisognosi restino fuori della porta non è così appariscente come lo è il *deficit* di bilancio e non li riguarda!

Ora, io qui rivolgo un appello veramente accorato al Governo affinché voglia esaminare la possibilità di venire incontro alle Università in qualche modo, magari cercando di ottenere dal tesoro un'integrazione di bilancio, un'aumento ulteriore di quello che è il contributo complessivo, portandolo ad esempio da 1 miliardo e mezzo a 2 miliardi e mezzo, in modo che un terzo della somma possa andare agli studenti senza bisogno che le Università abbiano a veder diminuito quel finanziamento sul quale tanto contano.

E quindi io rivolgo una preghiera in questo senso associandomi a quanto ha detto al riguardo poc'anzi l'onorevole Romita, formulando analoga proposta a conclusione della sua ampia e approfondita relazione.

Ma se il Governo non potesse ottenere questo dal tesoro, mi permetto insistere, come mio dovere non di deputato ma di persona che, entrata alla università a 18 anni non ne è più uscita, su questa proposta come indispensabile alla vita universitaria di oggi.

BADINI CONFALONIERI. Volevo dichiarare il mio consenso *toto corde* con la proposta di legge Ermini e con la modifica che egli ha qui proposto.

Per quanto attiene ad una retrodatazione si tratta semplicemente di non uscire da certi limiti che sono per noi consueti.

La ragione principale però, per la quale ho chiesto la parola è per far presente che ritengo che il piano della scuola debba essere modificato in vari punti e certamente all'articolo 36. A me pare non vi sia dubbio circa la necessità di riaffermare, qui, il principio dell'allacciamento tra assistenza e spese delle università. E questo, un principio sanissimo e saggissimo come le osservazioni fatte dall'onorevole Ermini hanno dimostrato.

Vorrei domandare a che scopo verrebbero costruiti palazzi ed apprestate attrezzature scientifiche se poi non viene data agli studenti la possibilità di avvantaggiarsene e poiché oggi la grande massa degli studenti non è in condizione di poter fare fronte per ragioni di tempo, di lavoro, di spesa, ad una frequenza scolastica assidua, mi pare che il principio di una assistenza universitaria proporzionale alle spese universitarie sia un principio che dobbiamo assolutamente difendere per oggi e per domani.

Aggiungo che non mi interessa tanto l'ammontare del contributo, quanto che permanga questo agganciamento, perché non v'è dubbio che negli anni venturi il contributo dello Stato verrà incrementandosi e così, di conseguenza, quanto spettante alle opere universitarie.

Agli idolatri del pareggio dei bilanci — e potrei essere io uno di questi — dovrei dire che non dobbiamo anche noi metterci a fare i burocrati.

In questo senso appoggio le osservazioni e la proposta dell'onorevole Ermini.

BALDELLI. La proposta Ermini affronta il problema grave della assistenza universitaria ed è per questo che ritengo che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole relatore debbano essere senz'altro superate.

Mi pare inoltre da sottolineare che la presente proposta ha il significato di una retta interpretazione di una norma che era voluta dalle legge del 1951.

NATTA. Sono completamente d'accordo con la proposta di legge in esame; debbo anzi dire che, a mio parere, non avrebbe dovuto esservi dubbio sulla interpretazione della legge del 1958, ricordando lo spirito che ne ha determinato l'approvazione da parte nostra.

Se avessimo pensato che poteva sorgere un dubbio, credo ci saremmo già allora preoccupati di stabilire che le disposizioni della legge del 1951 avessero una validità non limitata a quel solo provvedimento, ma una validità di principio. Così invece le opere universitarie hanno perduto 300 milioni nel 1958-59, quando, diciamo la verità, nessuno di noi pensava ad una interpretazione quale quella che si è avuta.

Nel dir questo a mio nome e a nome del mio gruppo, affermo che concordo anche con quanto è stato detto sulla necessità di mantenere il rapporto tra il contributo totale e il contributo per le opere universitarie. Tutt'al più si potrà vedere, nel futuro, se il rapporto possa essere mutato, ma credo sia opportuno mantenere questo legame tra contributo generale e contributo per le opere universitarie, che oggi riteniamo debba essere di un terzo; domani potremmo vedere se dovrà essere di un quarto o invece, maggiore. È comunque, questa, una norma che mi sembra più esatta che non quella di un contributo fisso nel suo ammontare. È quindi anche sotto questo profilo che concordo sulla opportunità di modificare il piano della scuola.

DE LAURO MATERA ANNA. Il gruppo socialista è perfettamente d'accordo su questa proposta di legge. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Natta. Anche secondo noi, in realtà, l'interpretazione della legge del 1958 non avrebbe dovuto dare luogo a dubbi e a diverse soluzioni; comunque ben viene questa proposta di legge che risolve, almeno parzialmente, un problema molto sentito e non più differibile.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono piuttosto imbarazzato perché, da una parte il Ministero non è alieno dell'accettare il principio che l'aumento di disponibilità per l'Università, comporti anche un contemporaneo aumento delle disponibilità per l'assistenza agli studenti, ma dall'altra parte ci troviamo di fronte al fatto che, mentre l'anno scorso, con difficoltà estrema il Ministero è riuscito ad ottenere degli aumenti che erano giudicati il minimo indispensabile per il funzionamento delle Uni-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

versità; gli aumenti medesimi sono da esse, ormai, acquisiti ed impegnati.

Noi sottraiamo, quindi, mezzi alle università per un'altra esigenza nobilissima, giustissima, degnissima di ogni attenzione, ma che non si alimenterebbe con fondi nuovi acquisiti al bilancio della pubblica istruzione ma, invece, riducendo la disponibilità di somme che sono state acquisite con una precisa, se pure errata destinazione, sotto una pressante richiesta da parte dell'Università.

Credo che gli onorevoli potranno ricordare in quali condizioni furono approvati questi nuovi stanziamenti: in seguito a scioperi, minacce di serrata da parte degli istituti universitari. Oggi, noi andiamo a sottrarre, in una forma abbastanza sbrigativa, queste somme che le università considerano acquisite.

L'onorevole Ermini che è Rettore di università, mi dica se, quando le università hanno avuto una determinata somma, non la impegnino immediatamente.

Questo per dire che il Ministero della pubblica istruzione — che in questo caso non ha ancora il parere degli altri dicasteri interessati, — non è affatto contrario a che la somma richiesta venga destinata a borse di studio e alla assistenza agli studenti, a patto però che vi sia un contemporaneo aumento dei fondi per il funzionamento delle università.

Faccio osservare inoltre che l'interferenza con il piano della scuola è fatale in questo caso. Il Senato che sta discutendo il piano della scuola deve tener conto di questo che, evidentemente, non è un principio intangibile, ma soltanto un criterio di ripartizione che, per una certa disponibilità del momento, è stato acquisito e che può quindi costituire un'utile indicazione per l'avvenire, ma non già un vincolo per l'ulteriore legislazione.

In questa situazione, credo che la Commissione si renderà conto dell'imbarazzo attuale del Governo di fronte alla proposta di legge in esame e della fondatezza quindi della mia preghiera di voler soprassedere, almeno per qualche giorno, all'ulteriore esame di essa, in attesa di vedere se non sia possibile, eventualmente, accogliere la proposta che vien fatta da parte della direzione generale dell'Istruzione superiore la quale, senza modificare il testo della legge in vigore, tende a fare in modo che vi sia un congruo aumento destinato alle Università in maniera che non venga intaccato quanto già acquisito da parte delle Università stesse.

Quindi, prima ancora di rinunciare a questa speranza, io penso che valga la pena di sentire in proposito personalmente anche l'onorevole Ministro, così da evitare che questa Commissione possa decidere affrettatamente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di voler precisare come il Ministero nello spazio di tre o quattro giorni riesca ad impostare una nuova leggina, con l'accordo degli altri Ministeri.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Torno a far presente alla Commissione che noi qui, se approviamo questa proposta di legge, andiamo a sottrarre fondi già considerati come acquisiti da parte delle Università. E a tutti noto che il più delle volte le spese vengono fatte in anticipo, facendosi assegnamento sul contributo previsto. Quindi così facendo noi verremmo a determinare una situazione veramente grave di cui il Ministero della pubblica istruzione si deve seriamente preoccupare. In questa situazione, ripeto, io prego di voler soprassedere almeno per qualche tempo, affinché si possa almeno esperire un tentativo per vedere se non sia possibile evitare che nel momento stesso in cui si soddisfa una particolare esigenza si finisca col precludere la possibilità di soddisfarne altre non meno urgenti e fondamentali. E io qui non metto in discussione nessuno dei punti che l'onorevole Presidente Ermini ha poc'anzi sottolineato, ma metto soltanto in evidenza una situazione di disagio, di imbarazzo in cui il Governo verrebbe a trovarsi di fronte all'inevitabile mancato soddisfacimento di queste altre esigenze, certamente non meno pressanti e urgenti di quelle attinenti all'assistenza agli studenti poveri.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo se non si potrebbe venire incontro alla proposta del Governo votando la proposta di legge e, contemporaneamente, un ordine del giorno in cui si chieda al Governo l'aumento dei fondi. Infatti, questo schema di legge dovrà pur sempre andare al Senato, passerà cioè qualche settimana, e nel frattempo c'è la possibilità, in base ad un ordine del giorno, di poter fare ciò di cui, giustamente, l'onorevole rappresentante del Governo si preoccupa.

BUZZI. La proposta dell'onorevole Sottosegretario effettivamente non può non preoccuparci, non essere presa in considerazione nel suo valore e nella sua gravità. Però a noi sembra che la giustificazione fondamentale di questa legge sia quella di un'interpretazione che con essa viene data ad una legge già esistente. Sorge cioè spontanea la domanda: come ha potuto l'amministrazione utilizzare

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

tutti i fondi, vale a dire il maggiore contributo da noi stanziato con la legge del 1958?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con il parere esplicito del Consiglio di Stato!

BUZZI. Noi, comunque, ci troviamo in questo caso sul piano dell'interpretazione di una legge precedente. E questo, secondo me, consente di far cadere completamente il concetto dell'inevitabile interferenza con il piano decennale per la scuola; noi cerchiamo soltanto di interpretare la legge così come l'abbiamo voluta in realtà al momento di approvarla, nel 1958. Quindi se il Ministero ha assunto degli impegni li ha assunti al di là della legge che noi vorremmo oggi interpretare in modo autentico.

ERMINI. Vorrei dare a questo punto qualche chiarimento, doveroso da parte mia anche per correttezza nei confronti del Governo. Con questa proposta, ovviamente non ho inteso fare qualche colpo di testa! Lo dico francamente, senza nessun atto formale: ho chiesto il consenso del primo responsabile del dicastero ed ho parlato anche con la Direzione generale competente — per mia tranquillità d'animo — e posso dire che l'assenso è stato incondizionato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io, comunque, ho qui davanti a me un parere degli uffici, che è tutt'altro che incondizionato.

ERMINI. Comprendo la sua situazione e, comunque, il desiderio del rappresentante del Governo non può non essere considerato con obiettività. Però che il Parlamento insista per questa interpretazione della legge n. 311, è una forza per il Governo stesso. Il Governo se questa legge fosse approvata in uno dei due rami del Parlamento, potrebbe sempre premere per un'integrazione del bilancio. Circa la situazione per l'esercizio finanziario 1958, la legge del 1958 parla di 1 miliardo per l'esercizio 1958-59 elevabile a 1 miliardo e mezzo per gli esercizi successivi. È stato detto qui: gli studenti hanno così perduto 300 milioni. L'onorevole Scaglia, giustamente, mi suggeriva: non è che hanno perduto qualcosa, non hanno guadagnato nulla! Lo so. Ma, onorevole Sottosegretario, le università non guadagnano forse gli altri 500 milioni nell'esercizio 1959-1960 e il bilancio universitario è già stato preparato l'anno scorso? Ed è stato preparato su quanto era a disposizione — o almeno così dovrebbe essere — sul finanziamento preesistente, poiché nessuna università sa per certo quando il Ministero destinerà de-

gli altri 500 milioni alle singole università. Non potevano esse cioè fare assegnamento su quanto non si sapeva sarebbe stato assegnato per certo. Sicché fino ad oggi i bilanci sono stati preparati — o dovrebbero essere stati preparati — sulla base del miliardo distribuito, su cui si poteva fare sicuro affidamento secondo le indicazioni precise date a suo tempo dal Ministero.

Comunque non è polemica la mia. Io sarò lieto se il Tesoro darà al Ministero della pubblica istruzione per queste necessità altri 700 milioni, così che le università possano avere quanto occorre per i loro bisogni e gli studenti, a loro volta, siano aiutati nelle loro necessità.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare comunque questa Commissione di voler sospendere l'approvazione della legge in esame almeno per qualche tempo, altrimenti mi vedrei costretto a valermi degli strumenti che il Regolamento consente per ottenere questo rinvio, il che potrebbe assumere un aspetto poco simpatico e comunque non consono allo spirito con cui il Governo, si appresta a cercare il modo migliore per risolvere la questione.

ERMINI. Di fronte a questo semplice accenno sono io il primo a non insistere.

PRESIDENTE. Mi permetto di prospettare il mio punto di vista personale. La legge si troverebbe praticamente sospesa nel suo *iter* anche con l'approvazione che potrebbe avere oggi in questa sede, approvazione sia pure non accompagnata dall'esplicito consenso dell'onorevole Sottosegretario di Stato, in quanto passerebbe all'esame della competente Commissione del Senato. Ora, nell'intervallo di tempo tra l'odierna approvazione e la discussione al Senato potrebbe esplicitarsi la buona volontà manifestata qui dal Governo di reperire i modi e i mezzi per venire incontro a questa esigenza.

BUZZI. Ma non si risolverà la questione della interpretazione della legge 1958 da parte nostra, anche se aumentano i fondi! L'aumento dei fondi è un problema che affronterà anche il piano decennale; si tratta di un diverso principio!

PRESIDENTE. Lo so, ma io volevo soltanto ricordare all'onorevole Sottosegretario di Stato che l'eventuale approvazione, in questa sede, sia pure senza un suo esplicito consenso, non significa approvazione totale della legge!

Nel necessario intervallo di tempo, in cui la proposta sarà pendente presso il Senato,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

c'è tutto il tempo necessario perché l'aumento ritenuto indispensabile dal Governo lo si possa in qualche modo avere e pertanto le stesse riserve il Governo potrà avanzarle al Senato. Nel frattempo io credo, onorevole Sottosegretario di Stato, che il parere unanime di questa Commissione debba pure avere qualche peso ed essere di incentivo notevole per il Governo a muoversi sul piano indicato da una commissione parlamentare.

PITZALIS. Ho ascoltato con molta attenzione la discussione e in particolare mi ha colpito l'affermazione dell'onorevole presentatore della proposta di legge quando ha detto di aver presentato questo schema di legge in quanto sono sorti dubbi sull'interpretazione della legge 18 marzo 1958, n. 311, o meglio ancora sulla estensibilità o meno anche agli aumenti previsti da quella legge, del disposto dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Ne sono veramente stupito!

Io vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario come mai si sia avvertita la necessità di ricorrere al parere del Consiglio di Stato per interpretare una legge di cui tutti gli atti parlamentari ad essa relativi stanno a dimostrare senza possibilità di equivoci come la sua interpretazione fosse quella, e non poteva essere che quella, che noi oggi vogliamo qui darle in forma autentica!

Questo induce quasi a pensare che nell'ambito dello stesso Ministero della pubblica istruzione o quanto meno in alcuni particolari uffici, vi sia stata una resistenza circa l'applicazione della legge in questione nel senso in cui noi l'avevamo a suo tempo approvata in questa sede parlamentare. È questo l'aspetto più importante e delicato della questione. Ebbene, secondo me, questa considerazione ci deve ulteriormente spingere ad approvare questa proposta, lasciando al Ministero della pubblica istruzione il compito di trovare la copertura per sopperire ai maggiori oneri che si dovessero verificare. Questo già si è verificato altre volte, ma quando noi approviamo e interpretiamo una legge non si può fare o agire diversamente.

PRESIDENTE. Mi scusi l'interruzione, onorevole Pitzalis. L'articolo 2 della legge 1951 spiega esattamente quello che lei chiede. Dice cioè: sarà devoluto alle opere universitarie un terzo del contributo statale di cui al precedente articolo 1. Al riguardo il Consiglio di Stato ha dato il noto parere, tenendo presente la lettera della legge. Se la lettera della legge, può dare ragione formalmente al Ministero, lo spirito di essa è indubbiamente

quello che sia costantemente posto a disposizione delle opere universitarie un terzo del contributo totale per le università e non già soltanto un terzo dei fondi di cui al precedente articolo 1 della legge del 1951.

Qui è la discordanza, e noi desideriamo appunto dare al Governo, all'esecutivo, la possibilità di un'esatta interpretazione, e ciò sarà facilitato con l'unanime approvazione del nostro parere in proposito.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo aggiungere che con la legge del 1951 si deliberò, nel momento stesso in cui si approvavano aumenti di tasse e quindi era consentito un maggiore contributo, che parte di quest'ultimo avesse una particolare destinazione. È chiaro che quella legge decideva in ordine ad un introito che determinava la legge stessa e sono dell'opinione che quella proporzione è opportuno venga ancor oggi considerata. Ma, nulla autorizza a pensare che allora si volesse stabilire indefinitamente il principio che, per sempre, allorché si fosse destinata una qualsiasi somma alle università, quella somma dovesse essere in un certo modo ripartita!

Comunque io sono molto grato all'onorevole Ermini per avere fornito egli stesso al Governo qualche elemento di risposta.

Ora, il richiesto parere da parte del Ministero della pubblica istruzione al Consiglio di Stato è stato sollecitato da alcuni rettori di università i quali, in occasione dell'approvazione della seconda legge (maggiore contributo previsto all'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311), hanno posto il relativo quesito. E la risposta è stata testualmente la seguente:

«La legge 18 marzo 1958, n. 311, nel disporre che «fermo restando il contributo straordinario a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato è aumentato per l'esercizio finanziario 1958-59 di 1 miliardo e per gli esercizi successivi di un miliardo e 500 milioni», non stabilisce — a differenza della precedente legge n. 1551 del 1951 — alcuna destinazione a favore dell'opera universitaria, di quote sull'aumentato contributo ordinario statale.

Ciò posto ritiene la sezione che non avendo la nuova legge previsto alcuna destinazione di contributi all'opera universitaria da prelevare sulla nuova maggiore misura del contributo statale, la quota, da attribuirsi all'opera stessa, tragga la sua base normativa soltanto nella precedente disposizione (articolo 2

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

legge n. 1551 del 1951); dimodoché le somme spettanti a tale ente, per il titolo considerato, sono da riferirsi tuttora a quel terzo (sull'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato in lire 1 miliardo e 200 milioni) stabilito dall'articolo 2 della citata legge n. 1551 del 1951.

È da considerare, a tale proposito, che ogni quavolta una norma legislativa ha autorizzato la devoluzione del provento di determinate tasse o tributi o contributi in favore di uno speciale servizio e di un determinato ente, la norma stessa l'ha esplicitamente statuito. Ciò risponde, del resto, ad ovvii principi dell'ordinamento finanziario ed amministrativo: anzi, proprio dalla legge sulla contabilità dello Stato, approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (e in particolare dall'articolo 39) deriva il principio che l'assegnazione dei pubblici proventi per spese ed erogazioni speciali non possa avvenire se non in presenza di una espressa previsione normativa.

Alla stregua di tali considerazioni, ne deriva che, non può l'interprete, nel silenzio della legge, ritenere che la quota del terzo (fissata dalla legge del 1951 sul contributo statale di 1 miliardo e 200 milioni) si estenda anche al nuovo e maggiorato contributo di cui all'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

Questo lo dico non per cavillare, ma per precisare la delicatezza della materia ed anche perché ci sia una applicazione corretta della legge.

Vorrei pregare, quindi, la Commissione, per non ricorrere a certi strumenti di resistenza che non voglio adoperare assolutamente, a non approvare oggi la legge in questa formulazione.

BADINI CONFALONIERI. Dò atto all'onorevole Sottosegretario del fatto che il Ministero è estraneo alla cosa in quanto non è stato da esso sollecitato il parere del Consiglio di Stato, do anche atto all'onorevole Sottosegretario della buona volontà dimostrata ed al Ministro, che l'ha dimostrata in altra sede. Tuttavia tengo a precisare che se il provvedimento sarà demandato alla competenza dell'Aula noi solveremo la questione di principio, cioè se l'interpretazione della legge debba spettare al Parlamento o al Consiglio di Stato perché, onorevoli colleghi, il problema è molto più grave del caso singolo che stiamo esaminando.

Il problema infatti è questo: noi abbiamo emanato nel 1951 una legge avente una *mens legis* chiarissima — basterebbe consultare gli atti parlamentari — ma il Consiglio di Stato ha inteso, dare una interpretazione estensiva

e direi esorbitante. Per questo motivo invito l'onorevole Sottosegretario ad esaminare l'opportunità o meno di una simile decisione.

Noi vogliamo che attraverso l'interpretazione della legge non, si permetta da un lato che le università siano defraudate dei loro legittimi diritti, e dall'altro che l'assistenza sia riportata al terzo del contributo totale. Comprendo tuttavia perfettamente la situazione delicata in cui si trova l'onorevole Sottosegretario: da un lato il parere del Consiglio di Stato e dall'altro l'indirizzo della direzione generale del Ministero.

ERMINI. Ho promesso di non polemizzare proprio per non aggravare la situazione e come giurista non ho molto da dire sul parere emanato dal Consiglio di Stato in sede consultiva. Ad ogni modo mi rendo conto delle difficoltà in cui versa l'onorevole Sottosegretario, per cui ritengo che gli si possa accordare un breve termine per poter definire meglio il problema (e mi sembra che la Commissione debba collaborare col rappresentante del Governo). Vorrei pregare quindi la Commissione, in qualità di membro di essa e non come suo Presidente, di accedere alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario.

Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata per dare tempo al Governo di esaminare meglio la questione finanziaria.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Pitzalis: Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole di magistero professionale annesso alle scuole di Magistero professionale per la Donna, inquadrato nei ruoli degli istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782 (483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Pitzalis: « Esonero dall'esame colloquio del personale inse-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1959

gnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesso alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782 ».

La proposta di legge è stata già esaminata in sede referente e, su richiesta della Commissione, trasferita alla sede legislativa. In assenza dell'onorevole Titomanlio Vittoria, prego l'onorevole Pitzalis di voler eventualmente riferire.

PITZALIS, Relatore. Mi rimetto alla relazione fatta dall'onorevole Titomanlio Vittoria quando il provvedimento è stato discusso in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico di cui consta la proposta di legge:

« Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al 2° comma dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede, per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Pitzalis:

« Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesso alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782 ». (483):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Franceschini, Ermini, Fusaro, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Cruciani, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romita e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI